



provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, o comunque della protezione sussidiaria, o quanto meno della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Innanzitutto è da evidenziare come eventuali difetti di motivazione dell'atto non comportano di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato, atteso che il sindacato giurisdizionale è sul rapporto e non meramente sull'atto.

E' da ricordare come lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con L. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

L'art. 2 lett. e) del Dlgs. N. 251/07 precisa la nozione di "rifugiato": *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farsi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.*

Il successivo art. 7 precisa quali siano gli atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, statuendo che: *"Ai fini della*

valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."

Infine l'art.8 del medesimo decreto chiarisce che gli atti di persecuzione in danno del richiedente asilo, per giustificare l'accoglimento della domanda, indicati all'art.7- devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla

discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.



Per ottenere il riconoscimento deve ritenersi una situazione di pericolo in ragione della propria specifica situazione personale o delle proprie idee (cfr. Cass. n. 2091/05), situazione che richiede la sussistenza di un pericolo reale, che dev'essere provato quanto meno in via indiziaria, anche tenendo conto della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'art. 8, comma 3 del Dlgs. N. 25/08, precisa che ciascuna domanda dev'essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine dei richiedenti asilo.

In relazione all'onere della prova, l'art. 3 comma 5 del Dlgs. N. 251/07 statuisce che: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*

Dinanzi alla Commissione il ricorrente ha dichiarato: di essere nato e di aver vissuto a Gao; di essere andato via da Gao in quanto i ribelli islamici – il gruppo di nome Mujao - avevano preso il villaggio a fine giugno 2012; che il 14 ottobre i ribelli avevano dato fuoco al locale, picchiandolo e uccidendo il

padre; che si era trovato in una sorta di prigione ove era rimasto per due mesi; di essere riuscito a scappare il 21 dicembre; di avere trovato un uomo a cui aveva chiesto di accompagnarlo ad locale, dicendogli il nome dello stesso, trovando il locale incendiato e poi anche la casa incendiata.

Davanti a questo giudice ha detto che i ribelli volevano reclutarlo, ma il padre si è opposto e per questa ragione è stato appiccato il fuoco al locale del padre e poi è stato ucciso.

Innanzitutto si deve evidenziare come quanto dichiarato dal ricorrente non pare integrare i presupposti dello status di rifugiato. Infatti, il pericolo prospettato attiene non alla persona del ricorrente in quanto appartenente ad un gruppo, atteso che lo stesso ricorrente fa riferimento alla situazione d'insicurezza generale del Paese di origine e al pericolo di essere trovato dai ribelli essendo scappato dalla prigione, pericolo non legato alla sua appartenenza ad un gruppo.

Perranto la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato non può trovare accoglimento.

Per quanto attiene poi alla censura relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è da ricordare che ai sensi dell'art. 15 della direttiva, contenuto nel capo V della stessa direttiva ult.cit., intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007 la misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Per danno grave si intende, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del Dlgs n. 251 del 2007- attuativo dell'art.15 dir:ult.cit. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento

inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia (17/2/09 causa C. 465/07) ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quando riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnare con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata





alla lett.c) dell'art.15 dir.ult.cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

Solo nell'ipotesi in cui il grado di violenza indiscriminata sia così elevato da ritenere che se la persona rientrasse nel Paese sarebbe assoggettata di per sé a minaccia, il rischio che il singolo correrebbe non debba essere provato. Pertanto, in presenza di un siffatto rischio si può prescindere dalla prova dell'individualizzazione della violenza.

E' da ricordare inoltre, come recentemente osservato dal Supremo Collegio (Cass. n.: 2294/12), che l'articolo 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che *"1. Nell'ambito dell'esame, nella domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una delle parti del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere la richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. 2. Nel valutare se una persona del territorio del paese d'origine e conforma paragrafo 1, gli Stati membri tengano conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese non che delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda"*. La norma in esame della direttiva lascia dunque agli Stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire), nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite decreto legislativo n. 201 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art.8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di

specie, e conseguentemente non può essere presa in considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di trasferirsi in altra regione del proprio paese, per escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione come fossero esistenti requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti.

Rilevato che, come ritenuto dalla Commissione, le dichiarazioni del ricorrente relative al proprio Paese di origine Gao paiono del tutto lacunose, non sapendo quasi nulla di questa cittadina, nè la via della propria abitazione e del proprio locale, potendo portare effettivamente a dubitare della provenienza del ricorrente dal Mali, considerato che peraltro ha dichiarato che il figlio si trova in Costa d'Avorio, dinanzi a questo giudice il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che lo stesso è del Mali e nato a Gao, nello specifico estratto del certificato di nascita e copia del documento d'identità (di cui sono state prodotte copie previa esibizione degli originali). Alla luce della documentazione prodotta in questa sede deve concludersi per la nazionalità maliana del ricorrente.

Venendo alla situazione del Mali, il sito ministeriale viaggiare sicuri aggiornato al 26 settembre 2013 evidenzia come il Mali attraversa attualmente una fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU; le Autorità maliane stanno gradualmente reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali - Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal -, rimasti per oltre un anno nelle mani di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque attivi e possono ancora contare su ampie zone di

ripiego); dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale).

Il rapporto di Amnesty International 2013 evidenzia come a gennaio (2012), gruppi armati tuareg e islamisti hanno avviato una rivolta che a marzo è sfociata in un colpo di stato militare nella capitale, Bamako, a seguito del quale è stato rovesciato il presidente democraticamente eletto, Amadou Toumani Touré. Ciò ha determinato una divisione de facto del paese ad aprile. Nonostante la nomina nello stesso mese di un capo di stato e di un primo ministro ad interim, i leader del colpo di stato militare, al comando del capitano Amadou Haya Sanogo, hanno mantenuto la loro influenza politica. Il conflitto nel nord del paese ha provocato morti tra i militari e i civili e ha determinato lo sfollamento di massa di oltre 400.000 persone, che hanno trovato rifugio nel sud del Mali o nei paesi vicini, come Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Niger. A partire da aprile, il nord del paese è stato totalmente sotto il controllo di diversi gruppi armati, tra cui il Movimento di liberazione nazionale dell'Azawad (Mouvement National de liberation de l'Azawad - Mlna) dei tuareg e tre gruppi islamisti: Ansar Eddin, il Movimento per l'unità e la jihad in Africa Occidentale (Movement for Unity and Jihad in West Africa - Mujao) e al-Qaeda nel Maghreb islamico (al-Qa'ida in the Islamic Maghreb - Aqim). A luglio, il governo ha rinviato la situazione di crisi nel paese all'Uc, poiché le autorità nazionali non erano in grado d'indagare e perseguire questi crimini. A luglio e agosto, l'Uc ha inviato un'inchiesta preliminare per determinare l'eventualità di aprire un'indagine ufficiale. A fine anno, i risultati di tale inchiesta non erano noti.

*A ottobre, i leader africani dell'Ecowas hanno deciso di elaborare un piano per un intervento militare al fine di riottenere il controllo del nord del paese, con l'appoggio delle Nazioni Unite e di diversi altri governi, tra cui Francia e Usa. A dicembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato un contingente a guida africana a impiegare "tutte le misure necessarie" per riportare il nord del Mali fuori dal controllo dei gruppi armati".*

E' stata prodotta circolare del ministero dell'interno del giugno 2012 relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria alle persone provenienti dal Mali. Con successiva nota della commissione nazionale del giugno 2013 le commissioni territoriali vengono invitate a riconoscere la protezione umanitaria, richiamando la posizione dell'UNHCR, attesa la situazione di generale indeterminazione del Paese.

L'attuale situazione, in via di stabilizzazione, porta ad escludere allo stato una situazione di conflitto interno generalizzato nei termini sopra evidenziati, parendo in ogni caso sussistere quelle esigenze umanitarie che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario ai sensi dell'art.5 comma 6 d.lgs.n. 286/1998.

Il citato art.5 comma 6., specifica che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

